

COMUNE DI TODI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 Istituzione

Art. 2 Articolazione territoriale

TITOLO II - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 Composizione e durata .

Art. 4 Nomina

Art. 5 Organi e componenti della Comitato

Art. 6 Funzionamento

TITOLO III - FINALITÀ, COMPETENZE E FUNZIONI

Art. 7 Finalità e competenze

Art. 8 Funzioni

Art. 9 Norma transitoria pa

TITOLO I - ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 - Istituzione

1. L'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale, istituisce il Comitato delle Frazioni e del Territorio, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento.

2. *L'istituzione del Comitato non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale, né in forma diretta, né in forma indiretta, ad esclusione dell'uso delle strumentazione e dei locali comunali*".

Art. 2 - Articolazione territoriale

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per "Frazioni" i nuclei abitativi esterni al centro cittadino (come individuati nelle allegate planimetrie (all. A). Si intende per "centro storico" l'area interna alle mura urbane.

TITOLO II - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 - Composizione e durata

1. Il Comitato è costituito da n.24 componenti, così suddivisi per frazione o aree frazionali o aree territoriali:

- Ripaioli, Cacciano, Ilci, Montemolino, 1 componente
- Pian di San Martino, Cekanibbi, 1 componente
- San Damiano, Figareto, Monticello, Chioano, Torrececona, 1 componente
- Frontignano, Loreto, Duesanti, Lorgnano, Petraro, 1 componente
- Collevaenza, Rosceto, 2 componenti
- Vasciano, Pesciano, Montenero, 1 componente
- Pontecuti, Canonica, 1 componente
- Casemasce, Quadro, Cordigliano, 1 componente
- Camerata, Izzalini, Romazzano, 1 componente
- Pian di Porto/Ponterio, 4 componenti
- Crocefisso, 2 componenti
- San Giorgio, 1 componente
- Pantalla, 4 componenti
- Asproli, Fiore, Porchiano, Torregentile, 1 componente
- Centro storico, 2 componenti

2. *Il Comitato dura in carica 36 mesi dalla sua istituzione e comunque si rinnova allo scadere del mandato amministrativo del Sindaco.*

3. Sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato del Comitato, saranno attivate le procedure per il rinnovo dal Sindaco o da suo delegato.

Qualora nel corso del mandato del Comitato vengano meno la metà più uno dei componenti ovvero non ci sia modo di reintegrare il numero degli stessi, il Presidente dichiarata l'impossibilità del funzionamento, chiederà al Sindaco di procedere al rinnovo.

Art. 4 - Nomina e presentazione candidature

1. Per essere nominato rappresentante della Frazione o area frazionale o area territoriale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
- Essere residente nel territorio della Frazione o area frazionale o area territoriale da rappresentare;

- Non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di cui al capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000;

2. Non possono essere nominati componenti del Comitato:

- I consiglieri, gli assessori e i dipendenti del Comune; se non nella qualifica di Presidente a ciò nominato dal Sindaco,
- Coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne.

3. Entro 60 giorni dalla scadenza del Comitato dovrà essere pubblicato il bando in cui saranno riportate le modalità di presentazione delle candidature a componente del Comitato delle Frazioni e del Territorio. I cittadini che intendano far parte di tale Comitato devono presentare per iscritto la propria candidatura presso l'ufficio di Segreteria nel periodo indicato da apposito avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale e nel territorio delle frazioni. *Ad ogni frazione è lasciata l'autonomia di definire termini e modalità (ad esempio assemblee, libere elezioni, designazione da parte delle Pro-loco e /o Associazioni locali) con cui individuare il o i candidati da presentare presso l'ufficio di segreteria.*

4. Le candidature devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune tramite apposita modulistica entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e devono essere accompagnate da una autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente del Comitato in oggetto, nonché da una lettera di presentazione contenente i dati anagrafici. La modulistica sarà disponibile presso il medesimo ufficio sopracitato al momento dell'emissione del bando.

5. La prima Commissione consiliare esamina le candidature di cui ai precedenti commi, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti.

6. Entro 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle candidature viene convocato il Consiglio Comunale per l'elezione dei rappresentanti del Comitato delle Frazioni e del Territorio. Per ogni frazione, o area frazionale, o area territoriale verrà effettuata una specifica votazione durante la quale ogni consigliere comunale potrà indicare, a scrutinio segreto, un unico nome tra quelli che hanno presentato la loro candidatura per quella frazione o area frazionale o area territoriale. Al termine della votazione, verranno dichiarati eletti i rappresentanti della specifica frazione, o area frazionale o area territoriale che avranno conseguito il maggior numero di voti, fino a coincidenza col numero dei componenti espressi da quella frazione o area frazionale o area territoriale. In caso di parità di voti tra due o più candidati, i consiglieri comunali voteranno nuovamente, esclusivamente tra i nomi che hanno ricevuto lo stesso numero di voti.

In caso di ulteriore parità, viene eletto il cittadino più giovane.

Art. 5 - Organi e componenti del Comitato

1. Assume la qualifica di Presidente il Sindaco o un suo delegato.

2. Il presidente nomina nel corso della prima riunione il vicepresidente del Comitato delle frazioni e del territorio, che può scegliere anche non tra i membri della stessa, purché non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.4.

3. Il Presidente del Comitato programma e organizza i lavori della stessa.

4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante del Comitato sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.

6. I componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo delle frazioni, aree frazionali o aree territoriali e della comunità cittadina.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti del Comitato si provvede alla surroga per tramite del Presidente del Comitato su proposta della prima Commissione consiliare, con il primo dei non eletti. Qualora la sostituzione non fosse possibile la Commissione opera con i membri rimanenti sino alla scadenza.

8. I componenti decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina o per dimissioni.

Art. 6 - Funzionamento

1. Le sedute del Comitato *sono convocate dal Presidente con preavviso, di norma, di cinque giorni dalla data prevista per la riunione*, anche tramite mezzi telematici (email, fax, pec). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seduta e l'ordine del giorno dei lavori previsti. Lo stesso viene e comunicato al Sindaco, agli Assessori comunali e ai Capigruppo consiliari.
2. La convocazione viene effettuata dal Presidente anche a seguito della richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti del Comitato, oppure dall'assessore competente per materia o dal Sindaco.
3. Della convocazione del Comitato viene data notizia alla cittadinanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo pretorio on line del Comune e sul sito comunale.
4. Le sedute del Comitato sono pubbliche e si svolgono in locali idonei di proprietà o nella disponibilità del comune di Todi.
5. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario del Comitato, un verbale in forma scritta.
6. Alle riunioni possono partecipare, di diritto, con possibilità di intervento senza facoltà di voto, il Sindaco, e gli assessori competenti. Possono essere invitati dal Presidente a partecipare al dibattito i capigruppo consiliari e tecnici ed esperti delle materie trattate e rappresentanti di associazioni cittadini.
7. Copia dei verbali delle sedute del Comitato viene poi inviata, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale con facoltà di comunicazione alla Giunta e al Consiglio.
8. Le riunioni sono sempre valide indipendentemente dal numero dei partecipanti. Perché una votazione sia valida deve partecipare al voto almeno la metà dei componenti del Comitato.

TITOLO III - FINALITÀ, COMPETENZE E FUNZIONI

art. 7 - Finalità e competenze

1. Il Comitato delle Frazioni è un organismo consultivo e propositivo al quale spetta, per le specifiche frazioni o aree frazionali o aree territoriali:
 - a) Promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
 - b) Favorire l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
 - c) Concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento e confronto tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Funzioni

1. Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 7, al Comitato delle Frazioni sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Formulare all'Amministrazione comunale proposte e progetti finalizzati allo sviluppo delle frazioni o aree frazionali o aree territoriali;
 - b) Esprimere pareri su richiesta del Presidente o dietro richiesta dell'Amministrazione comunale, ancorché non vincolanti, sulle diverse tematiche che riguardano il territorio di riferimento;
2. Il Comitato delibera sulle proposte di cui al punto a) del precedente comma a maggioranza semplice qualora sia presente il numero minimo di componenti previsto dal comma 8 dell'art.6. Sulle richieste di pareri di cui al punto b) del precedente comma non si effettua votazione, ma ogni membro del Comitato può esprimere il proprio parere non vincolante che sarà verbalizzato dal segretario.
3. Copia dei pareri e delle proposte formulate del Comitato dovrà poi essere inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale con facoltà di trasmissione alla Giunta e al Consiglio.

4. Alla fine del mandato del Comitato è chiamata a presentare una relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Art. 9 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il termine di sessanta (60) giorni di cui all'art. 4, comma 3 è da intendersi dalla data di approvazione del presente regolamento.